Riparto dei contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2016

Atto del Governo:	316	
Titolo:	Riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016	
Norma di delega:	Legge 549/1995, art. 1, comma 40	
Numero di articoli:	3	
	Senato	**Camera**
Date:		
presentazione:	4 luglio 2016	4 luglio 2016
annuncio:	12 luglio 2016	12 luglio 2016
assegnazione:	12 luglio 2016	12 luglio 2016
termine per l'espressione del parere:	1° agosto 2016	1° agosto 2016
Commissioni competenti :	1^ Affari Costituzionali	I Affari Costituzionali

Il Ministro dell'interno ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale Atto del Governo n. 316 concernente il riparto degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2016 e destinati all'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero.

La richiesta è stata assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali), che è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 1° agosto 2016.

Si tratta di uno stanziamento di importo pari a 1.761.646 euro.

Presupposti normativi

Il riparto di contributi a favore di enti e associazioni di interesse del Ministero dell'interno

A partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, sono confluiti in un **apposito capitolo (2309)** dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai **commi da 40 a 44 dell'art. 1 della L. 549/1995** (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria.

Il comma 40 ha previsto che il **riparto dei contributi** tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto** di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo **parere** delle Commissioni parlamentari competenti.

Alle Commissioni sono inviati i **rendiconti annuali** dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42).

Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'art. 32, co. 2, della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della L. 549/1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato art. 32, co. 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero

dell'interno) siano iscritti in **un'unica unità previsionale di base** (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno, entro il **31 gennaio**, dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, "intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa". Sullo schema del decreto di ripartizione è confermata l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il successivo co. 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. **sia quantificata annualmente** dalla legge finanziaria (ora **legge di stabilità**), nella tabella C.

I contributi in favore delle associazioni combattentistiche

Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni '80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari.

In particolare, la L. 93/1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni **1994, 1995 e 1996**, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la L. 205/1998 ha autorizzato (art. 2) l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel **1998** e 731 milioni annui nel **1999** e nel **2000**. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla L. 549/1995. L'art. 2 della L. 61/2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni **2001, 2002 e 2003**. Successivamente è intervenuta la L. 92/2006, il cui art. 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio **2006-2008** di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla L. 549/1995.

L'art. 2, co. 250, della L. 191/2009 (Finanziaria 2010), in merito alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale, compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPCM 19 marzo 2010. L'art. 2, punto 11 di tale decreto ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni **2010, 2011 e 2012** dell'art. 2 della citata L. 92/2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla L. 549/1995. Nel 2010 dunque è stato istituito il **piano gestionale 2** per lo stanziamento di queste risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse *ex* L. 549/1995 (piano gestionale 1 "Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi") e uno per la ripartizione delle risorse *ex* L. 191/2009 (piano gestionale 2 "Associazioni combattentistiche"). Così è avventuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, **nel 2013, nel 2014** e nel **2015** è stato emanato il decreto di ripartizione del solo **piano gestionale 1** e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziate le relative risorse aggiuntive.

Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il co. 113 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'art. 11-*quaterdecies*, co. 10, del D.L. 203/2005 (conv. dalla L. 248/2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel cap. 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nell'esercizio 2015, l'ammontare del contributo è stato di 60.794 euro (fonte: Associazione nazionale vittime civili di guerra, Rendiconto 2015).

Contenuto

Lo schema di decreto interministeriale in esame dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al **cap. 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1**.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge 93/1994:

- **Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);**
- **Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);**
- **Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti (ANED)**.

Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dell'atto in esame, hanno presentato la **richiesta** di

contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANVCG il 19 aprile 2016, l'ANPPIA il 21 aprile 2016 e l'ANED il 22 aprile 2016).

Per il corrente anno finanziario, con riferimento al cap. 2309 Piano gestionale 1, lo stanziamento ammonta a **1.761.646 euro** (nel 2015 l'importo è stato pari a 1.379.680 euro).

La legge non specifica i **criteri** da seguire per il riparto dei contributi. Pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla L. 93/1994. Secondo tale proporzione, il 10% del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12% all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78% all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Si ricorda che, nel corso dell'*iter* della citata L. 92/2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 (Cossiga), con il quale si è impegnato ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si è impegnato inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla L. 93/1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risulti incoerente con i predetti criteri generali.

Nella tabella che segue il riparto dei contributi per il 2016 tra le associazioni vigilate viene posto a confronto con quello del quadriennio 2012-2015.

Destinatario	**Contributo 2012**	**Contributo 2013**	**Contributo 2014**	**Contributo 2015**	**Contributo 2016**
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	328.114,30 *10%*	189.296,10 *10%*	181.887,20 *10%*	137.968,00 *10%*	176.164,60 *10%*
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti	393.737,16 *12%*	227.155,32 *12%*	218.264,64 *12%*	165.562,00 *12%*	211.397,52 *12%*
Associazione nazionale vittime civili di guerra	2.559.291,54 *78%*	1.476.509,58 *78%*	1.418.720,16 *78%*	1.076.150,00 *78%*	1.374.083,88 *78%*
Totale	3.281.143,00 *100%*	1.892.961,00 *100%*	1.818.872,00 *100%*	1.379.680,00 *100%*	1.761.646,00 *100%*

L'art. 3 dello schema di decreto in esame dispone che le associazioni devono provvedere alla trasmissione della **rendicontazione annuale** dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (art. 1, co. 40, L. 549/1995). Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2015 come previsto dall'art. 1, co. 42 della medesima L. 549/1995) i rendiconti reativi all'anno 2015: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra l'11 aprile 2016; l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti il 24 marzo 2016; l'Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti il 31 marzo 2016. I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministero dell'interno alle Camere il 4 luglio 2016, unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi.

L'ANVCG **(Associazione nazionale vittime civili di guerra)**, è stata fondata nel 1943 ed eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (D.P.R. 23 dicembre 1978). Ha sede a Roma e, secondo gli ultimi dati disponibili, conta **33.889 associati** al 31 dicembre 2014 (fonte: relazione attività 2015, allegata al rendiconto 2015).

L'ente ha il compito di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica; è presente sull'intero territorio nazionale, con sezioni periferiche in ogni capoluogo di provincia ed una sede centrale a Roma. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Le funzioni istituzionali dell'Associazione si esplicano nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie rappresentate, a prescindere dalla loro formale iscrizione.

La funzione di tutela nei confronti delle categorie rappresentate si concretizza nei seguenti servizi:

- assistenza per tutte le domande di pensione di guerra diretta e indiretta e di assegni accessori (istanze di prima concessione, di riversibilità, di aggravamento, di rivalutazione, richiesta della 13ª mensilità ecc.)
- assistenza per i ricorsi in materia di pensioni di guerra;

- assistenza e informazione sui diritti degli invalidi di guerra in campo sanitario;
- informazione sul collocamento obbligatorio a favore delle categorie protette (invalidi di guerra, orfani e vedove di guerra, figli dei grandi invalidi);
- assistenza e informazione sui benefici previdenziali a favore degli invalidi, vedove e orfani di guerra;
- assistenza e informazione su tutti gli altri diritti che la legislazione riconosce agli appartenenti alle categorie rappresentate;
- presenza con propri rappresentanti in commissioni od organismi di controllo (commissioni mediche per le pensioni di guerra, commissioni del collocamento obbligatorio ecc.);
- promozione e proposizione attraverso gli organi istituzionali competenti di provvedimenti legislativi e amministrativi e di altre iniziative tesi ad elevare le condizioni morali, culturali e materiali delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti;
- pubblicazione di una rivista informativa, dal titolo "Pace e Solidarietà", che viene inviata gratuitamente a tutti gli associati.

Accanto a questi compiti lo statuto dell'ANVCG indica come altri scopi dell'ente la promozione della cultura della pace, la valorizzazione del ricordo dei Caduti e il rafforzamento della solidarietà nei confronti di tutti i civili colpiti dalle vicende belliche.

L'**ANPPIA** **(Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti)** è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il D.P.R. 27 ottobre 1975, n. 987. Al 31 dicembre del 2015 risultano iscritti **3.283 soci,** oltre ai **237** iscritti *on-line* (fonte: Relazione allegata al rendiconto 2015).

Gli scopi dell'associazione, come indicati nello statuto, sono quelli di riunire i perseguitati politici antifascisti italiani, di agire per la realizzazione delle loro rivendicazioni materiali e morali, di combattere forme di rinascente fascismo e di divulgare i valori della Costituzione repubblicana.Tre i principali compiti dell'ANPPIA si ricordano i seguenti:

- promuovere le provvidenze economiche governative per chi è stato danneggiato negli anni della dittatura (perseguitati politici e razziali) e fornire assistenza per il disbrigo di ogni pratica;
- essere promotrice e sollecitare la ricerca storica relativa alla storia dell'antifascismo in ogni suo aspetto.

L'associazione pubblica il giornale "L'antifascista".

L'**ANED** **(Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti)** è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con D.P.R. 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. Nel 2015 risultano **2.382 iscritti** (fonte: lettera di accompagnamento al rendiconto 2015).

Tra gli scopi dell'ANED, recati dallo statuto, si ricordano i seguenti:

- riunire in fraterna solidarietà i deportati italiani e i familiari dei caduti;
- avviare a concreta realizzazione il testamento ideale dei caduti;
- valorizzare in campo nazionale e internazionale il grande contributo dei deportati alla causa della resistenza e affermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace;
- conseguire il riconoscimento giuridico di tutti i deportati politici e "razziali" comecCombattenti per la libertà.

L'associazione inoltre "considera suo dovere far conoscere la storia della deportazione soprattutto ai giovani, ai quali è affidata la difesa della libertà e della democrazia".

L'associazione pubblica un giornale "Triangolo Rosso"; cura la pubblicazione di studi e ricerche sulla deportazione e aggiorna periodicamente l'edizione di alcune mostre fotografiche. I soci sono disponibili per incontri e testimonianze nelle scuole e ovunque la loro presenza sia richiesta.

Senato: Dossier n. 352
Camera: Atti del Governo n. 315
20 luglio 2016

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	CD_istituzioni

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AC0614